

*Protezione internazionale: l'oppositore politico al partito di Governo può essere beneficiario della protezione sussidiaria*

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 26 settembre 2013 (est. M. Flamini).

**Protezione internazionale – Richiedente che svolga attività politica di opposizione al partito di Governo – Minacce e atti ritorsivi – Rischio di grave danno e mancanza di protezione – *Fumus persecutionis* – Sussiste (nel caso di specie, Bangladesh)**

*In materia di protezione internazionale, sussistono i presupposti della protezione sussidiaria in favore del richiedente che, tenuto conto della situazione sociopolitica in Bangladesh, in ragione dell'appartenenza politica al partito di opposizione, rischi di subire un grave danno anche per effetto della minacce già ricevute; peraltro, la grave ed instabile situazione politica del Bangladesh rende poco credibile la possibilità che il richiedente, in un caso del genere, possa trovare protezione dalle autorità locali (in un momento in cui al potere c'è proprio il partito opposto a quello del richiedente stesso)*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 tempestivamente proposto in data 2.5.2013 ... .., cittadino del Bangladesh, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano.

Il ricorrente, a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che aveva esercitato attività politica come vicepresidente di una sezione del partito Bangladesh National parti (BNP); che gli avversari politici del partito Awami League, attualmente al potere, lo avevano più volte minacciato chiedendogli somme di denaro; che era stato costretto a fuggire dal suo paese per il timore di perdere la vita.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Acquisiti i documenti prodotti, sentiti i testi ammessi, il difensore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso ed il giudice riservava la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come

quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "*L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)*Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della

*sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.” (Cass. 18353/06).*

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3](#), che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. [Cass. 6879/11](#)).

Le vicende personali narrate da .. appaiono complete, coerenti e del tutto attendibili (anche alla luce dei documenti prodotti dal ricorrente e dalle dichiarazioni del teste).

Il ricorrente, infatti, sia dinanzi alla Commissione Territoriale che dinanzi al giudice ha riferito, in modo del tutto preciso e completo le circostanze che lo hanno costretto a lasciare il proprio paese. In particolare il ricorrente ha riferito: che era vicepresidente di una sezione del BNP; che era titolare di un negozio di generi alimentari; che alcuni membri dell'Awami League, il partito al potere, si erano recati presso il suo negozio gli avevano chiesto dei soldi e lo avevano minacciato.

Il racconto del ricorrente trova conferma nelle dichiarazioni del teste ..., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, il quale ha confermato che il ricorrente era vicepresidente di una piccola sezione del BNP a .. e che aveva ricevuto delle minacce e delle richieste di soldi da parte di alcuni membri del partito di governo.

I fatti narrati dal ricorrente, le minacce e le richieste di denaro formulate da membri dell'Awami League, pertanto, appaiono del tutto credibili.

Deve pertanto ritenersi provato il fatto che il ricorrente abbia subito, nel proprio paese, atti intimidatori per motivi però diversi da quelli di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, specificamente previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato (in quanto, come riferito in sede di audizione, gli uomini del partito di governo si erano limitati a chiedere soldi e non avevano compiuti atti intimidatori o minacce per ragioni politiche).

La domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato, pertanto, non può trovare accoglimento.

Ritiene invece questo giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riferimento al citato art. 14 lettera b).

L'appartenente del ricorrente al BNP, la sua carica politica (quella di vice presidente di Sezione a ..), il fatto che i membri dell'Awami League erano

a conoscenza di tale appartenenza politica e la grave situazione del Bangladesh (sulla quale si tornerà più oltre), provano l'esistenza di un concreto pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti da parte delle persone del partito di governo che lo hanno più volte minacciato.

Ritenute provate le minacce subite dal ricorrente, infatti, si ritiene che, alla luce della difficile e compromessa situazione relativa ai rapporti tra contrapposti partiti politici esistente in Bangladesh, il ricorrente non possa trovare protezione dalle dette minacce da parte delle autorità locali.

In particolare dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle recenti elezioni in Bangladesh (2014/2516 RSP) emerge che: nel 2013 sono state registrate le maggiori violenze dopo l'indipendenza e in particolare la fase preelettorale e la fase elettorale sono state marcate da violenze generalizzate, con blocchi, scioperi e intimidazioni di elettori ad opera soprattutto dell'opposizione, con oltre 300 persone uccise dall'inizio del 2013; che in oltre 300 seggi le operazioni di voto sono state sospese a causa della violenza; che i due principali partiti del Bangladesh hanno una lunga tradizione di confronto e diffidenza irriducibili, con conseguente rischio che sia messo a repentaglio il notevole progresso sociale ed economico compiuto dal Paese; che molti dirigenti del BNP sono stati arrestati e che numerosi sostenitori del BNP sono entrati in clandestinità per timore di rappresaglie; vi è un numero crescente di detenuti nel braccio della morte.

Ciò posto, nel caso in esame le informazioni relative alla situazione sociopolitica in Bangladesh portano a ritenere che: in ragione dell'appartenenza politica del ricorrente, nota agli oppositori, al BNP, partito di opposizione e le pregresse minacce ricevute integrino l'ipotesi del pericolo di subire un grave danno; la grave ed instabile situazione politica del Bangladesh rende poco credibile la possibilità che il ricorrente possa trovare protezione dalle autorità locali (in un momento in cui al potere c'è proprio il partito opposto a quello del ricorrente e in cui le violenze tra opposti schieramenti si susseguono di continuo).

Tale scenario giustifica, quindi, il riconoscimento della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria.

Deve dunque concludersi per l'accoglimento del ricorso.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Accoglie il ricorso e riconosce a .. la protezione sussidiaria;
- Nulla per le spese.
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero.